IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2856

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI (DARIDA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA (GASPARI)

Ε

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, MASCIADRI, SPANO ROBERTO

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 aprile 1985 (Stampati nn. 920-bis, 481)

Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 aprile 1985

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al quinto comma, lettera c), dell'articolo 6 ed al quarto comma, lettera c), dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle partecipazioni statali ».

ART. 2.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali e dal dirigente superiore tecnico di zona delle opere marittime per la Sardegna nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

Tale competenza decentrata verrà attivata per ciascuna autorità periferica, a decorrere dal 1° gennaio 1986, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Frattanto resta ferma la competenza del comitato centrale di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

ART. 3.

Allo scopo di attuare il decentramento operativo, di cui al precedente articolo 2, nell'ambito della procedura automatizzata dell'Albo nazionale dei costruttori, è autorizzata l'assunzione di n. 40 telescriventisti con mansioni di terminalisti.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 650 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando par-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zialmente la voce: «Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato ».

ART. 5.

L'importo di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è elevato a lire 3.000.000.000.